



Ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie

del

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 101 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 2003¹ sull'energia nucleare (LENu);

visti gli articoli 4, 11 e 22 capoverso 1 della legge federale del 13 dicembre 1996² sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI);

visti gli articoli 17 capoverso 2 e 47 capoverso 1 della legge federale del 22 marzo 1991³ sulla radioprotezione (LRaP),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo

¹ La presente ordinanza disciplina in particolare l'esecuzione dell'Accordo del 6 settembre 1978⁴ tra la Confederazione Svizzera e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) concernente l'applicazione di garanzie nell'ambito del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (Accordo sull'applicazione delle garanzie) e del Protocollo aggiuntivo del 16 giugno 2000⁵ all'Accordo sull'applicazione delle garanzie.

² Essa mira a garantire che i materiali e le attività assoggettate a questo accordo servano unicamente a scopi pacifici.

Art. 2 Campo di applicazione

¹ La presente ordinanza si applica:

a. ai seguenti materiali:

1. materiali nucleari ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 10 dicembre 2004⁶ sull'energia nucleare (OENu) e materiali fissili speciali ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera b OENu,

¹ RS 732.1

² RS 946.202

³ RS 814.50

⁴ RS 0.515.031

⁵ RS 0.515.031.1

⁶ RS 732.11

2. scorie radioattive, contenenti materiali di cui al numero 1,
 3. minerali da cui viene estratto uranio o torio;
 - b. agli impianti in cui sono utilizzati o stoccati materiali di cui alla lettera a:
 1. reattori di ricerca e assemblaggi critici,
 2. reattori di potenza,
 3. depositi, in particolare depositi intermedi,
 4. depositi in strati geologici profondi,
 5. altri impianti secondo l'articolo 3 lettera a;
 - c. ai seguenti impianti in cui non sono ancora utilizzati o stoccati oppure non lo sono più, materiali di cui alla lettera a:
 1. impianti in fase di progettazione o di costruzione secondo la lettera b,
 2. impianti non più operativi secondo la lettera b;
 - d. ai luoghi esterni agli impianti, in cui sono utilizzati o stoccati materiali secondo la lettera a;
 - e. alle attrezzature nucleari secondo l'allegato 1, per le quali produzione, montaggio e costruzione soggiacciono all'obbligo di dichiarazione, nonché alla produzione e all'arricchimento dell'acqua pesante e del deuterio secondo l'allegato 1;
 - f. al possesso, all'importazione e all'esportazione, nonché al trasporto di materiali di cui alla lettera a;
 - g. alla ricerca e allo sviluppo concernenti il ciclo del combustibile nucleare;
 - h. all'esplorazione o allo sfruttamento di giacimenti di uranio e torio.
- ² La presente ordinanza si applica:
- a. al territorio doganale svizzero;
 - b. ai depositi doganali aperti svizzeri;
 - c. ai depositi di merci di gran consumo svizzeri;
 - d. ai depositi franchi doganali svizzeri; nonché
 - e. alle enclavi doganali svizzere.

Art. 3 Definizioni

¹ Ai sensi della presente ordinanza valgono le seguenti definizioni:

- a. impianto (facility): un reattore, un assemblaggio critico, un impianto di conversione, una fabbrica di elementi combustibili, un impianto di ritrattamento, un impianto di arricchimento, un impianto di stoccaggio o un altro impianto in cui sono abitualmente utilizzati materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a in quantità superiore a un chilogrammo effettivo;
- b. luogo esterno agli impianti (location outside facilities): installazione situata al di fuori degli impianti in cui sono abitualmente utilizzati materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a in quantità inferiore a un chilogrammo effettivo;

- c. sito (site): l'area comprendente gli edifici e le installazioni necessari all'esercizio di un impianto o di un luogo esterno agli impianti. Ciò vale anche per gli impianti e i luoghi esterni agli impianti non più operativi, se in questi luoghi esterni agli impianti sono ancora installate celle calde o si sono svolte attività legate alla conversione, all'arricchimento, alla fabbricazione di combustibile o al ritrattamento;
- d. impianto non più operativo: impianto non più in esercizio e nel quale non sono più presenti materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a, ma nel quale sono ancora presenti le strutture e gli equipaggiamenti essenziali per il trattamento e la manipolazione di tali materiali;
- e. impianto disattivato: impianto le cui strutture ed equipaggiamenti sono stati eliminati o resi inservibili affinché non siano più utilizzabili per lo stoccaggio, la manipolazione, il trattamento o l'uso di materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a;
- f. chilogrammo effettivo: unità di misura corrispondente:
 - 1. nel caso del plutonio, al suo peso in chilogrammi,
 - 2. nel caso dell'uranio con un arricchimento uguale o superiore allo 0,01 (1%), al prodotto del suo peso in chilogrammi per il quadrato dell'arricchimento,
 - 3. nel caso dell'uranio con un arricchimento inferiore allo 0,01 (1%) ma superiore allo 0,005 (0,5%), al prodotto del suo peso in chilogrammi per 0,0001, e
 - 4. nel caso dell'uranio con un arricchimento uguale o inferiore allo 0,005 (0,5%) e nel caso del torio: al loro peso in chilogrammi moltiplicato per 0,00005;
- g. uranio altamente arricchito: uranio la cui parte di uranio 233, di uranio 235 o di ambedue gli isotopi insieme raggiunge o supera il 20 per cento;
- h. batch: porzione di materiale di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a trattata come unità ai fini della contabilità e la cui quantità e composizione sono definite da un insieme unico di caratteristiche o misure; il materiale può presentarsi in forma sfusa oppure essere costituito da un determinato numero di componenti;
- i. materiale fuori applicazione: materiale di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a al quale non sono più applicabili le misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 11 o 13 dell'Accordo sull'applicazione delle garanzie;
- j. Essential Equipment: equipaggiamenti essenziali utilizzati per lo stoccaggio, la manipolazione, il trattamento o l'utilizzazione di materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a;
- k. campioni ambientali: campioni di aria, acqua, terreno e vegetazione, nonché altri campioni, compresi i campioni prelevati mediante striscio;
- l. attività di ricerca e sviluppo legate al ciclo del combustibile nucleare: fatto salvo il capoverso 2, attività comprendenti aspetti specifici della messa a punto di processi o di sistemi, in particolare:

1. la conversione e l'arricchimento di materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a,
2. la fabbricazione e il ritrattamento di elementi combustibili,
3. lo sviluppo di reattori nucleari e di assemblaggi critici,
4. il trattamento di scorie da mediamente ad altamente attive contenenti plutonio, uranio altamente arricchito o uranio 233, eccezion fatta per il reimballaggio, il condizionamento a scopo di stoccaggio o smaltimento, sempre che non vi sia separazione di isotopi.

² Non costituiscono attività di ricerca e sviluppo legate al ciclo del combustibile secondo il capoverso 1 lettera l:

- a. attività legate alla ricerca teorica o scientifica fondamentale;
- b. la ricerca e lo sviluppo concernenti:
 1. le applicazioni industriali dei radioisotopi,
 2. le applicazioni mediche, idrologiche e agricole,
 3. le ripercussioni sulla salute e l'ambiente, e
 4. il miglioramento della manutenzione.

Art. 4 Competenze

¹ L'Ufficio federale dell'energia (UFE) è competente per la vigilanza sulle misure di salvaguardia (autorità di vigilanza).

² L'UFE è incaricato di regolamentare mediante direttive, secondo necessità, i requisiti dettagliati per l'implementazione delle misure di salvaguardia, in particolare degli articoli 5, 6, 9, 13 e 15.

Sezione 2: Misure di salvaguardia per gli impianti di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b

Art. 5 Responsabili delle salvaguardie

¹ Il titolare di una licenza d'esercizio ai sensi dell'articolo 19 LENU (titolare della licenza) designa una persona responsabile delle misure di salvaguardia e un supplente (responsabili delle salvaguardie) cui attribuisce le competenze e i mezzi necessari.

² I responsabili delle salvaguardie devono conoscere gli obblighi derivanti dagli accordi e dalle convenzioni pertinenti conclusi tra la Svizzera e l'AIEA.

³ Le nomine necessitano dell'approvazione scritta dell'UFE. A tal fine l'UFE può verificare l'idoneità delle persone nominate.

Art. 6 Regolamento sulle salvaguardie

¹ Il titolare di licenza redige un regolamento sulle salvaguardie.

² Questo regolamento deve essere sottoposto all'UFE per approvazione.

Art. 7 Definizione delle zone di bilancio materie

¹ Il titolare della licenza definisce zone di bilancio materie per i settori in cui si trovano materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a.

² Esso delimita la zona di bilancio materie in modo che sia possibile stabilire in qualsiasi momento la quantità di tali materiali situati all'interno della zona e la quantità di tali materiali trasportati oltre i confini della zona.

³ Esso suddivide una zona di bilancio materie in modo che sia sempre possibile constatare i movimenti di tali materiali all'interno della zona stessa.

Art. 8 Obbligo di contabilità

¹ Il titolare della licenza tiene una contabilità aggiornata dell'inventario di materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a in ogni zona di bilancio materie.

² La contabilità comprende:

- a. i rapporti sull'inventario e sulle variazioni dell'inventario secondo l'allegato 2 numero 1.2 per i materiali con una composizione o un grado di purezza tali da renderli adatti alla produzione di combustibili nucleari o all'arricchimento isotopico;
- b. le notifiche ai sensi dell'allegato 2 numero 1.2 per i materiali con una composizione o un grado di purezza tali da non renderli ancora adatti alla produzione di combustibili nucleari o all'arricchimento isotopico;
- c. i rapporti d'esercizio secondo l'allegato 2 numero 1.3.

³ Il sistema di misurazione applicato per la determinazione dell'inventario di materiali deve essere conforme alle norme internazionali più recenti oppure essere qualitativamente equivalente a tali norme.

⁴ I documenti relativi alla contabilità devono essere conservati per almeno 10 anni.

Art. 9 Obbligo di rapporto

Il titolare della licenza presenta all'UFE i seguenti documenti:

- a. le informazioni descrittive sull'impianto e le informazioni supplementari sul sito ai sensi dell'allegato 2 numero 1.1 nonché le informazioni su modifiche rilevanti dell'Essential Equipment;
- b. i rapporti sull'inventario e sulle variazioni dell'inventario ai sensi dell'allegato 2 numero 1.2;
- c. le notifiche ai sensi dell'allegato 2 numero 1.2.

Sezione 3:**Misure di salvaguardia per gli impianti di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c**

Art. 10 Considerazione delle misure di salvaguardia in fase di progettazione degli impianti

Nella fase di progettazione degli impianti occorre considerare la futura applicazione delle misure di salvaguardia (Safeguards by Design). In particolare deve essere prevista la futura installazione di strumenti di misurazione e sorveglianza che consentano di agevolare la verifica dell'inventario dei materiali e il tracciamento completo dei movimenti dei materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a.

Art. 11 Definizione di zone di bilancio materie

¹ La persona avente diritto di disporre di un impianto secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera c numero 1, definisce per tale impianto le zone in cui verranno utilizzati i materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a.

² Essa delimita la zona di bilancio materie in modo tale che sia possibile stabilire in qualsiasi momento la quantità di tali materiali situati all'interno della zona e la quantità di tali materiali trasportati oltre i confini della zona.

Art. 12 Responsabile della redazione dei rapporti e dell'esecuzione delle ispezioni

La persona avente diritto di disporre secondo l'articolo 11 capoverso 1 designa un responsabile per la redazione dei rapporti e per le attività di ispezione, cui attribuisce le competenze e i mezzi necessari.

Art. 13 Obbligo di rapporto

¹ La persona responsabile secondo l'articolo 12 presenta all'UFE i rapporti di cui all'allegato 2 numero 2.

² Essa notifica all'UFE con cadenza trimestrale l'Essential Equipment smontato o reso inutilizzabile negli impianti non più operativi.

³ L'obbligo di fare rapporto decade non appena l'AIEA, sulla base delle indicazioni di cui al capoverso 2, designa l'impianto come disattivato per quanto concerne le salvaguardie.

Sezione 4: Misure di salvaguardia concernenti la produzione, il montaggio e la costruzione di specifiche attrezzature nucleari nonché la produzione e l'arricchimento dell'acqua pesante e del deuterio

Art. 14

¹ Chi esercita attività ai sensi dell'allegato 1, è tenuto a comunicarlo ogni anno all'UFE. Le dichiarazioni devono essere presentate entro il 31 marzo dell'anno seguente.

² Le dichiarazioni devono contenere le indicazioni sul luogo, sul tipo e sulla portata delle attività.

Sezione 5: Misure di salvaguardia riguardanti l'importazione, l'esportazione e il trasporto di materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a nonché la contabilità di tali materiali che si trovano all'estero

Art. 15 Obbligo di dichiarare l'importazione, l'esportazione e il trasporto di materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a da o verso impianti

Chi importa o esporta da o verso un impianto oppure trasporta in Svizzera materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a, deve comunicarne all'UFE non oltre 30 giorni prima del trasporto la quantità, la composizione chimica e l'utilizzazione. Sono fatti salvi gli obblighi di licenza ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 LENU.

Art. 16 Forniture equiparate a importazioni ed esportazioni

Sono equiparate a importazioni ed esportazioni le forniture:

- a. in provenienza o a destinazione di rappresentanze diplomatiche o consolari;
- b. in provenienza o a destinazione di organizzazioni internazionali;
- c. in provenienza o a destinazione di depositi doganali aperti, depositi di merci di gran consumo, depositi franchi doganali o enclavi doganali.

Art. 17 Contabilità dei materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a numero 1 all'estero

¹ Il proprietario di materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a numero 1 destinati all'utilizzazione nel ciclo del combustibile nucleare che si trovano all'estero deve tenerne la contabilità, e deve dichiarare:

- a. se si tratta di uranio naturale, uranio impoverito, uranio arricchito, torio o plutonio;
- b. la quantità, arrotondata al chilogrammo più prossimo;
- c. il luogo di custodia e l'indirizzo della persona responsabile della custodia;
- d. la composizione chimica;

- e. lo stato fisico; e
- f. lo scopo di utilizzazione.

² Esso deve dichiarare all'UFE ogni anno ed entro il 31 marzo dell'anno seguente l'inventario di cui dispone al termine dell'anno civile.

Sezione 6: Misure di salvaguardia particolari

Art. 18 Obbligo di dichiarazione di possesso di materiali fuori applicazione in scorie radioattive

¹ Chi possiede scorie da mediamente ad altamente attive contenenti plutonio fuori applicazione, uranio altamente arricchito fuori applicazione o uranio 233 fuori applicazione, deve dichiararne ogni anno il luogo di custodia.

² La dichiarazione deve essere effettuata al termine dell'anno civile e deve essere presentata all'UFE entro il 31 marzo dell'anno seguente.

³ L'intenzione di trattare ulteriormente queste scorie, qualora si separino gli isotopi, deve essere preventivamente dichiarata all'UFE. Non sono considerati trattamento ulteriore ai sensi del presente articolo il reimballaggio e il condizionamento a scopo di stoccaggio o smaltimento.

Art. 19 Obbligo di dichiarazione di possesso, importazione ed esportazione di materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a in luoghi esterni agli impianti

¹ Chi possiede in luoghi esterni agli impianti materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a assoggettati ai sensi dell'ordinanza del 26 aprile 2017⁷ sulla radioprotezione all'obbligo di licenza dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) o ne modifica l'inventario, deve dichiararne all'UFE la quantità, la composizione chimica e lo stato fisico nonché il luogo di custodia e lo scopo di utilizzazione.

² L'UFSP e l'UFE stabiliscono l'entità, la periodicità e la forma di tali dichiarazioni nonché lo scambio di informazioni tra gli Uffici.

³ Chi importa o esporta oppure trasporta in Svizzera una quantità di tali materiali superiore a 1000 kg per trimestre, deve comunicarne all'UFE non oltre 30 giorni prima del trasporto la quantità, la composizione chimica e l'utilizzazione.

Art. 20 Esenzione dalle misure di salvaguardia per i materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a

¹ L'UFE può fare richiesta all'AIEA di esentare dalle misure di salvaguardia ai sensi dell'Accordo sull'applicazione delle garanzie i materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a.

⁷ RS 814.501

² Chi possiede tali materiali esentati dalle misure di salvaguardia, deve dichiararne ogni anno all'UFE la quantità, la composizione chimica e lo stato fisico nonché il luogo di custodia e lo scopo di utilizzazione.

³ La dichiarazione relativa all'inventario alla fine dell'anno civile e le relative modifiche nel corso dell'anno civile deve essere presentata all'UFE entro il 31 marzo dell'anno seguente.

Art. 21 Esplorazione o sfruttamento di giacimenti di uranio e torio

¹ I titolari di una licenza per l'esplorazione o lo sfruttamento di un giacimento di uranio o torio devono presentarne copia all'UFE. Questo obbligo si applica a prescindere dal fatto che l'uranio o il torio siano il prodotto principale o un sottoprodotto, e dalla procedura di estrazione applicata. L'UFE può richiedere ulteriori informazioni.

² Entro il 31 marzo di ogni anno devono essere trasmessi all'UFE i seguenti dati:

- a. planimetrie con le coordinate;
- b. la capacità produttiva massima annua (t di atomi di uranio e torio);
- c. un riepilogo delle attività dell'anno civile precedente;
- d. la quantità estratta nell'anno civile precedente (t di atomi di uranio e torio).

Art. 22 Ricerca e sviluppo in relazione al ciclo di combustibile nucleare

Chi svolge attività di ricerca e sviluppo in relazione al ciclo di combustibile nucleare deve:

- a. presentare di propria iniziativa all'UFE entro il 31 marzo di ogni anno una descrizione delle attività svolte nell'anno civile precedente;
- b. comunicare all'UFE, su richiesta, l'identità delle persone che svolgono tali attività.

Sezione 7: Ispezioni

Art. 23 Oggetto

¹ Al fine di verificare l'attuazione delle misure di salvaguardia possono essere svolte ispezioni.

² Durante l'ispezione si può verificare in particolare:

- a. nel caso dell'attuazione delle misure di cui alla sezione 2, se:
 1. le informazioni descrittive corrispondono alle condizioni dell'impianto,
 2. le informazioni supplementari corrispondono alle condizioni del sito,
 3. la contabilità è conforme alle le regole,
 4. le indicazioni fornite nei rapporti secondo l'articolo 9 corrispondono all'inventario dei materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a;
- b. nel caso dell'attuazione delle misure di cui alla sezione 3, se:

1. i rapporti sono conformi alle regole,
2. non sono presenti materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a,
3. la configurazione dell'impianto e la suddivisione delle zone di bilancio materie sono adeguate all'attuazione delle misure di salvaguardia.

³ Inoltre possono essere sottoposte a verifica le dichiarazioni di cui agli articoli 14–21 e le indicazioni fornite secondo l'articolo 22. Non sono assoggettate all'obbligo di verifica le dichiarazioni delle forniture di cui all'articolo 16.

Art. 24 Competenze

¹ Le ispezioni sono svolte dall'UFE, eventualmente con ispettori dell'AIEA.

² L'UFE può concordare con il responsabile delle salvaguardie che le ispezioni secondo l'articolo 23 capoverso 2 lettera a siano svolte da ispettori dell'AIEA in assenza dell'UFE.

³ Per lo svolgimento delle ispezioni l'UFE può avvalersi del supporto di altri Uffici federali, organizzazioni specializzate e specialisti. Il personale delle organizzazioni specializzate e gli specialisti sono tenuti al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 320 del Codice penale⁸.

Art. 25 Tolleranza e collaborazione

Le persone aventi diritto di disporre di terreni o di locali assoggettati alla presente ordinanza devono tollerare le ispezioni dell'UFE e dell'AIEA e fornire la loro collaborazione. Devono in particolare:

- a. consentire l'accesso, anche senza preavviso:
 1. all'UFE e agli ispettori dell'AIEA agli impianti di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b,
 2. all'UFE agli impianti di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c;
- b. fornire informazioni:
 1. sui luoghi ispezionati,
 2. sulle attività che vi si svolgono,
 3. sulle misure di sicurezza necessarie allo svolgimento dell'ispezione, e
 4. sui relativi aspetti amministrativi e logistici;
- c. mettere a disposizione sul luogo d'ispezione mezzi di telecomunicazione, locali di lavoro con raccordi elettrici e mezzi di trasporto nella misura in cui siano necessari allo svolgimento regolare dell'ispezione;
- d. consentire l'introduzione di strumenti informatici, nella misura in cui siano necessari allo svolgimento regolare dell'ispezione.

Art. 26 Principi

¹ L'UFE adotta i necessari provvedimenti per lo svolgimento delle ispezioni. Deve in particolare:

- a. creare le condizioni necessarie per disturbare il meno possibile l'esercizio nel luogo d'ispezione;
- b. garantire la protezione dei dati confidenziali e delle attrezzature;
- c. imporre una classificazione inequivocabile delle informazioni divenute accessibili.

² Esso decide, d'intesa con il responsabile delle salvaguardie o del responsabile ai sensi dell'articolo 12, se gli ispettori dell'AIEA possono avere accesso a informazioni protette.

³ Esso provvede, su richiesta della persona responsabile delle salvaguardie o del responsabile ai sensi dell'articolo 12, affinché dal luogo ispezionato non trapelino informazioni protette.

Art. 27 Competenze

Durante le ispezioni è possibile, in particolare:

- a. accedere a terreni e a locali e visitare gli stessi durante gli orari d'esercizio e di lavoro usuali;
- b. verificare materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a;
- c. apporre e rimuovere sigilli;
- d. installare, mantenere e rimuovere strumenti di sorveglianza e di misurazione;
- e. procedere a controlli visuali;
- f. scattare fotografie;
- g. prelevare campioni dei materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a e campioni ambientali;
- h. utilizzare radiometri;
- i. consultare rapporti d'esercizio e altri documenti.

Art. 28 Limitazioni

¹ L'UFE può limitare l'attività degli ispettori dell'AIEA al fine di:

- a. soddisfare le prescrizioni di sicurezza del lavoro, di radioprotezione o di protezione fisica;
- b. impedire la divulgazione di informazioni degne di protezione.

² Esso può negare agli ispettori dell'AIEA l'accesso agli impianti se:

- a. l'AIEA non fornisce per tempo i documenti necessari, in particolare i dati personali degli ispettori, o se non provvede ai dovuti chiarimenti;
- b. vengono violate prescrizioni di sicurezza del lavoro o di radioprotezione.

Art. 29 Avviso d'ispezione

¹ L'UFE informa gli interessati circa l'ora, il luogo e l'oggetto dell'ispezione, nonché i partecipanti alla stessa.

² In caso di ispezioni senza preavviso, l'accesso all'impianto deve essere consentito entro due ore dall'annuncio.

Art. 30 Rimborso delle spese, assistenza in caso di danni

¹ Le spese correnti, in particolare quelle per la trasmissione dei dati, e le spese straordinarie causate da una richiesta dell'AIEA sono rimborsate dall'AIEA se gli interessati ne hanno fatto richiesta e se l'AIEA si è preventivamente impegnata a farlo. Le relative domande possono essere presentate all'UFE.

² Se qualcuno subisce un danno durante un'ispezione, la Confederazione, nell'ambito delle sue competenze legali, sostiene la persona colpita nell'attuazione delle sue pretese giuridiche.

³ In materia di responsabilità per danni riconducibili ad un comportamento illecito da parte di rappresentanti della Confederazione, si applica la legge del 14 marzo 1958⁹ sulla responsabilità.

Sezione 8: Disposizioni penali**Art. 31** Punibilità ai sensi della legge sull'energia nucleare

In virtù dell'articolo 93 LENU, è punito:

- a. chiunque contravviene all'obbligo di definire una zona conformemente agli articoli 7 e 11;
- b. chiunque contravviene all'obbligo di tenere la contabilità, di redigere rapporti o di dichiarazione conformemente agli articoli 8, 9, 13, 15, 17, 18, 20, 21 e 22;
- c. chiunque impedisce le ispezioni ai sensi dell'articolo 23 o contravviene all'obbligo di tolleranza e di collaborazione di cui all'articolo 25.

Art. 32 Punibilità ai sensi della legge sul controllo dei beni a duplice impiego

In virtù dell'articolo 15 LBDI è punito:

- a. chiunque contravviene all'obbligo di dichiarazione ai sensi dell'articolo 14;
- b. chiunque impedisce lo svolgimento di ispezioni per la verifica delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 14;
- c. contravviene all'obbligo di tolleranza e di collaborazione di cui all'articolo 25.

⁹ RS 170.32

Art. 33 Punibilità ai sensi della legge sulla radioprotezione

In virtù dell'articolo 44 capoverso 1 L RaP è punito:

- a. chiunque contravviene all'obbligo di dichiarazione ai sensi dell'articolo 19;
- b. chiunque impedisce lo svolgimento di ispezioni per la verifica delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 19.

Sezione 9: Disposizioni finali**Art. 34** Adeguamenti da parte del DATEC

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) adegua gli allegati 1 e 2, se gli obblighi internazionali della Svizzera nell'ambito delle misure di salvaguardia lo richiedono.

Art. 35 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 21 marzo 2012¹⁰ sull'applicazione delle salvaguardie è abrogata.

Art. 36 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione: Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr

¹⁰ [RU 2012 1703]

Allegato 1
(art. 2 cpv. 1 lett. e, art. 14)

Attrezzature nucleari, acqua pesante e deuterio e attività da dichiarare ad essi connesse

Devono essere dichiarati:

1. la fabbricazione di tubi rotori per centrifughe e l'assemblaggio di centrifughe a gas, ove:
 - a. per *tubi rotori per centrifughe* s'intendono i cilindri a parete sottile secondo l'allegato 2 parte 1 numero di controllo delle esportazioni (NCE) 0B001.b.3 dell'ordinanza del 3 giugno 2016¹¹ sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI);
 - b. le *centrifughe a gas* (allegato 2 parte 1 NCE 0B001.b OBDI) presentano le seguenti proprietà e caratteristiche:
 1. sono normalmente composte di uno o più cilindri a parete sottile di diametro compreso tra 75 e 400 mm,
 2. presentano componenti rotanti con un tale rapporto tra resistenza e densità da poter ruotare in un ambiente sottovuoto a un'elevata velocità periferica – minimo 300 m/s circa – mantenendo verticale l'asse di rotazione,
 3. sono fabbricate con tolleranze minime, sia nei singoli componenti che nel loro insieme;
2. la fabbricazione di *barriere di diffusione*, ove per *barriere di diffusione* s'intendono i filtri porosi sottili secondo l'allegato 2 parte 1 NCE 0B001.c.1. OBDI;
3. la fabbricazione o l'assemblaggio di *sistemi laser* contenenti gli elementi secondo l'allegato 2 parte 1 NCE 0B001.g e h OBDI;
4. la fabbricazione o l'assemblaggio di *separatori elettromagnetici di isotopi* contenenti le sorgenti di ioni secondo l'allegato 2 parte 1 NCE 0B001.j.1–6 OBDI;
5. la fabbricazione o l'assemblaggio di *colonne o attrezzature di estrazione* secondo l'allegato 2 parte 1 NCE 0B001.e.1–3 e 6 e 0B001.f.1–3 OBDI;
6. la fabbricazione di *ugelli di separazione aerodinamici* o *tubi vortex* secondo l'allegato 2 parte 1 NCE 0B001.d.1 e 2 OBDI;
7. la fabbricazione o l'assemblaggio di *generatori di plasma di uranio*, ove per generatori di plasma di uranio s'intendono i sistemi per la generazione di plasma di uranio appositamente progettati o preparati, che possono contenere cannoni a fascio elettronico a striscia o a scansione con potenza utile sull'obiettivo superiore a 2,5 kW/cm;

¹¹ RS 946.202.1

8. la fabbricazione di *tubi di zirconio* secondo l'allegato 2 parte 1 NCE 0A001.f OBDI;
9. la produzione o l'arricchimento di *acqua pesante* o *deuterio*, quest'ultimo inteso come il deuterio (ossido di deuterio) e ogni altro composto del deuterio con un rapporto deuterio-parti d'idrogeno superiore a 1:5000;
10. la fabbricazione di *grafite di purezza nucleare*, intesa come grafite con un livello di purezza superiore a cinque parti per milione di boro equivalente, e con una densità superiore a 1,50 g/cm³;
11. la fabbricazione di *contenitori per elementi di combustibile irradiato*, intesi come contenitori adibiti al trasporto e/o allo stoccaggio di combustibile irradiato che garantiscono una protezione chimica, termica e radiologica e la dissipazione del calore di decadimento durante la manipolazione, il trasporto e lo stoccaggio;
12. la fabbricazione di *barre di controllo del reattore* secondo l'allegato 2 parte 1 NCE 0A001.d OBDI;
13. la fabbricazione di *contenitori e serbatoi aventi requisiti di sicurezza alla criticità* secondo l'allegato 2 parte 1 NCE 0B006 lettere c ed e OBDI;
14. la fabbricazione di *macchinari di taglio di elementi di combustibile irradiato* secondo l'allegato 2 parte 1 NCE 0B006 lettera b OBDI;
15. la costruzione di *celle calde*, intese come una cella o più celle collegate tra loro, con un volume complessivo pari o superiore a 6 m³ e una schermatura pari o superiore all'equivalente di 0,5 m di calcestruzzo e con una densità minima di 3,2 g/cm³, dotate di dispositivi per eseguire operazioni a distanza.

Allegato 2
(art. 8, 9, 10 e 13)

1 Obbligo di fare rapporto in relazione agli impianti di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b

1.1 Informazioni descrittive e informazioni supplementari

Le informazioni descrittive e le informazioni supplementari relative ai nuovi impianti e alle modifiche di impianti o siti esistenti, devono essere presentate se possibile in inglese e corredate delle planimetrie, dei disegni e delle tabelle necessari.

Tipo di rapporto	Contenuto	Periodicità/ termine di presentazione
1.1.1 Informazioni descrittive (DIQ, Design Information Questionnaire)	– Denominazione dell'impianto e principali caratteristiche, scopo, potenza nominale, ubicazione, indirizzo e nome della persona responsabile. – Descrizione del flusso dei materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a e la collocazione dei principali elementi dell'equipaggiamento con i quali sono utilizzati, prodotti o lavorati tali materiali; – la descrizione deve essere corredata delle pertinenti planimetrie dell'impianto con indicazione delle coordinate. – Descrizione delle caratteristiche dell'impianto pertinenti alla contabilità del materiale, al confinamento e alla sorveglianza. – Descrizione dei processi impiegati e previsti nell'impianto per la contabilità e il controllo contabile di tali materiali, con particolare riguardo alle zone di bilancio materie stabilite, alle misurazioni dei flussi e ai processi per la rilevazione dell'inventario.	In caso di nuova costruzione entro 3 mesi dal rilascio della licenza di costruzione o quando necessario, a seconda della portata delle modifiche.

Tipo di rapporto	Contenuto	Periodicità/ termine di presentazione
1.1.2 Informazioni supplementari	– Descrizione generale del sito di un impianto, compresi tutti gli edifici con le dimensioni esterne e l'indicazione dei piani, inclusa la loro utilizzazione. – La descrizione deve essere corredata di una planimetria generale, con la delimitazione del sito nonché la scala e l'indicazione delle coordinate. Ulteriori planimetrie degli edifici devono essere presentate su richiesta.	Una sola volta nonché, in caso di modifiche, entro il 31 marzo dell'anno civile seguente.

1.2 Rapporti sull'inventario e sulle variazioni dell'inventario di materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a e notifiche

Per ciascuna zona di bilancio materie (MBA) devono essere presentati i seguenti rapporti:

Tipo di rapporto / notifica	Contenuto	Periodicità/ termine di presentazione
1.2.1 Preavviso (Advance Notification, AN)	– Dati sul trasporto di materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a.	Almeno 30 giorni prima dell'imballaggio.
1.2.2 Spiegazioni sintetiche (Concise Notes, CN)	– Spiegazioni sintetiche	A seconda delle necessità, insieme ai relativi ICR, PIL e MBR.
1.2.3 Rapporto sulle variazioni dell'inventario (Inventory Change Report, ICR)	– Variazioni dell'inventario	Dopo variazioni, entro il 15 del mese seguente.
1.2.4 Notifica (Notification)	– Inventario al termine dell'anno civile e variazione dell'inventario nel corso dell'anno civile, utilizzazione effettiva o prevista nonché composizione chimica e stato fisico di materiali con una composizione o un grado di purezza tali da non renderli ancora utilizzabili per la produzione di	Entro il 31 marzo dell'anno seguente.

	Tipo di rapporto / notifica	Contenuto	Periodicità/ termine di presentazione
		combustibili nucleari o all'arricchimento isotopico.	
		– Dati sul condizionamento di tali materiali.	Almeno 30 giorni prima del condizionamento
		– Informazioni su attività straordinarie pianificate che concernono o possono concernere le misure di salvaguardia.	Appena possibile
		– Informazioni su eventi o circostanze straordinarie che concernono o possono concernere le misure di salvaguardia.	Appena possibile
1.2.5	Rapporto sul bilancio– materie (Material Balance Report, MBR)	Inventario iniziale di materiali – Variazioni dell'inventario – Inventario contabile finale – Differenze di quantitativi fra il mittente e il destinatario – Inventario contabile finale corretto – Inventario fisico finale – Differenze d'inventario	Anno civile, 15 giorni dal rilevamento dell'inventario.
1.2.6	Rapporto sull'inventario dei materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a) fisicamente presenti (Physical Inventory Listing, PIL)	– Elenco di tutti i batch – Caratterizzazione del materiale dei singoli batch – Dati dei singoli batch	Anno civile, 15 giorni dal rilevamento dell'inventario.

1.3 Rapporti d'esercizio

I rapporti d'esercizio devono sempre essere aggiornati.

	Tipo di rapporto	Contenuto
1.3.1	Sommario generale (<i>General Ledger</i>)	– A ogni variazione dell'inventario devono essere indicati il momento e la zona di bilancio materie dalla quale il materiale è stato rimosso o alla quale è stato introdotto.

	Tipo di rapporto	Contenuto
1.3.2	Elenco dei componenti (<i>Item list</i>)	– Elenco componenti – Assegnazione dei componenti a un batch – Caratterizzazione del materiale dei componenti – Dati dei componenti – Ubicazione Nota: l'elenco dei componenti deve essere allegato al rapporto sull'inventario (PIL).
1.3.3	Rapporti d'esercizio supplementari	Per ogni zona di bilancio materie devono contenere, nella misura in cui il rispettivo impianto è interessato: a. i dati d'esercizio utilizzati per stabilire le variazioni di quantità e di composizione dei materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a; b. tutti i risultati delle misurazioni utilizzate per stabilire l'inventario dei materiali; c. tutte le rettifiche e le correzioni effettuate in relazione a variazioni dell'inventario, all'inventario contabile e all'inventario fisico; d. i dati ricavati dalla taratura di contenitori e strumenti, dal prelievo di campioni e dalle analisi; le procedure per il controllo della qualità delle misure nonché le stime degli errori casuali e sistematici; e. una descrizione della procedura di preparazione e di rilevamento di un inventario di materiali, per determinarne la correttezza e completezza; f. una descrizione dei passi che vengono intrapresi per stabilire un'eventuale perdita causata da un evento o non rilevata dalle misurazioni.

2 Obbligo di fare rapporto in relazione agli impianti di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c

2.1 Informazioni «Safeguards by Design», informazioni descrittive e informazioni supplementari

Le informazioni descrittive e le informazioni supplementari relative ai nuovi impianti e alle modifiche di impianti o siti esistenti, devono essere presentate se possibile in inglese e corredate delle planimetrie, dei disegni e delle tabelle necessari.

	Tipo di rapporto	Contenuto	Periodicità / termine di notifica
2.1.1	Informazioni Safe-guards-by-Design	Proposte tecniche e costruttive per l'attuazione delle misure di salvaguardia	Secondo necessità, nel corso della fase di progettazione e costruzione.
2.1.2	Informazioni descrittive (DIQ, <i>Design Information Questionnaire</i>)	Denominazione dell'impianto e principali caratteristiche, scopo, potenza nominale, ubicazione, indirizzo e nome della persona responsabile. – Descrizione del flusso dei materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a previsto o esistente e collocazione dei principali elementi dell'equipaggiamento nei quali possono essere utilizzati, prodotti o lavorati tali materiali. – Descrizione degli elementi dell'equipaggiamento per la manipolazione di tali materiali messi fuori servizio o smantellati. – Allegato con le pertinenti planimetrie dell'impianto e indicazione delle coordinate. – Descrizione delle caratteristiche dell'impianto pertinenti alla contabilità del materiale, al confinamento e alla sorveglianza. – Descrizione dei processi impiegati e previsti nell'impianto per la contabilità dei materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a in particolare riguardo alle zone di bilancio materie stabilite, alle misurazioni dei	In caso di nuova costruzione entro 3 mesi dal rilascio della licenza di costruzione. Quando necessario in ragione della portata delle modifiche.

Tipo di rapporto	Contenuto	Periodicità / termine di notifica
	flussi e ai processi per la rilevazione dell'inventario di materiali.	
2.1.3 Informazioni supplementari	– Descrizione generale del sito di un impianto, compresi tutti gli edifici con le dimensioni esterne e l'indicazione dei piani, inclusa la loro utilizzazione. – Ulteriori planimetrie degli edifici devono essere presentate su richiesta. – Allegato con la planimetria generale, con la delimitazione del sito nonché la scala e l'indicazione delle coordinate.	Una sola volta nonché, in caso di modifiche, entro il 31 marzo dell'anno civile seguente.